

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**Procedimento di liquidazione del patrimonio**

**N. 140/2020 della sig.ra [REDACTED]**

\*\*\*\*\*

**Giudice Delegato: Dott. Alessandro Pernigotto**

**Liquidatore: Avv. Marco Zaninelli**

\* \* \*

**RELAZIONE AL GIUDICE DELEGATO**

Il sottoscritto Liquidatore Avv. Marco Zaninelli, in ottemperanza al provvedimento del Giudice Delegato del 20 gennaio 2026,

**RELAZIONE**

quanto segue:

- a seguito della morte del padre della sig.ra [REDACTED] sig. [REDACTED], avvenuta il giorno [REDACTED] si innalzava per successione la quota indivisa di proprietà dell'immobile già oggetto di liquidazione passando da 1/6 a 1/2;
- la restante quota indivisa di 1/2 del medesimo immobile era divenuta di proprietà del fratello della sig.ra [REDACTED], sig. [REDACTED]. Da ricerche eseguite si apprendeva che anche nei confronti del sig. [REDACTED] era stata aperta dal Tribunale di Brescia la procedura di Liquidazione del patrimonio (legge n.3/2012) n. 48/22 dichiarata il 13/06/2022, Giudice Delegato sempre l'Ill.mo Dott. Alessandro Pernigotto e Liquidatore Giudiziale il dott. Antonio Chirolì di Brescia;
- Sentito il liquidatore della procedura di Liquidazione del patrimonio (legge n.3/2012) n. 48/22, dott. Antonio Chirolì, si concordava di procedere a vendita dell'intero dell'immobile rinviando alla fase della liquidazione il riparto tra le due procedure;
- Il sottoscritto Liquidatore depositava in data 29 luglio 2024 modifica del programma di liquidazione che l'Ill.mo G.D. vistava in data 1 agosto 2024 (doc. 1).
- A mezzo PEC del 1 agosto 2024 (doc. 2) il sottoscritto Liquidatore inviava al Liquidatore della procedura di Liquidazione del patrimonio (legge n.3/2012) n. 48/22, dott. Antonio Chirolì, il proprio programma di liquidazione modificato e vistato rimanendo in attesa della modifica cui alla procedura 48/22;



- il 17 aprile 2025, l'Ill.mo Giudice Delegato vistava la modifica del programma di liquidazione nella procedura n. 48/22 acarico del sig. [REDACTED] (doc. n. 3);
- ricevuta la comunicazione dal dott. Chirolì, il sottoscritto si attivava per concordare con il perito, ing. Alessandro Bignotti, il sopralluogo presso i luoghi per la relazione di stima, che quindi si teneva in data 26 maggio 2025;
- il 1 ottobre 2025, l'Ing. Alessandro Bignotti, consegnava la perizia di stima (doc. n. 4);
- Nasceva necessità di disamina della problematica relativa alla modalità di gestione dell'eredità sopravvenuta durante la procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012. Il dubbio nasceva circa l'eventuale necessità di formalità per l'attività di accettazione dell'eredità da parte della Liquidazione. All'esito della disamina si ritiene che a differenza del curatore fallimentare, il liquidatore della liquidazione del patrimonio non dispone di un potere/dovere specifico di accettare l'eredità in luogo o per conto del debitore in quanto *la normativa non contiene una disposizione espressa che preveda che il liquidatore o l'OCC possa (o debba) compiere atti di accettazione dell'eredità in luogo o per conto del debitore*. La conseguenza è che i beni entrano nella procedura sulla scorta della volontà del debitore che ne opera una scelta nel complesso dello scopo della procedura medesima posto il fatto che il debitore non perde nella procedura di liquidazione del patrimonio la propria capacità giuridica;
- Si è dunque proceduto alla redazione dell'avviso di vendita che alla presente si allega (doc. n. 5).

Ciò premesso,

si chiede

che l'Ill.mo Giudice Delegato voglia confermare la prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte del sottoscritto liquidatore sulla scorta dell'avviso di vendita qui allegato.

Si producono i documenti richiamati in narrativa.

Con osservanza,

Brescia, 26 gennaio 2026

Avv. Marco Zaninelli

